



COMUNE DI BIONE

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di Prima - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventisette** del mese di **Febbraio** alle ore **19:00**, nella **sala consiliare**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>ZANOTTI FRANCO</u>	X	7	<u>FREDDI IVAN</u>	X
2	<u>VENTURINI GRAZIANO</u>	X	8	<u>GABRIELI MARTA</u>	X
3	<u>SIMONI RICCARDO</u>	X	9	<u>MARCHI GIOVANNI</u>	X
4	<u>DOLCI LUCA</u>	X	10	<u>MARIA</u>	
5	<u>GRANDI FERRUCCIO</u>	X	11	<u>GAFFORINI FABIO</u>	X
6	<u>GAFFORINI LAURA</u>	X		<u>SIMONI DAVIDE</u>	X

PRESENTI: 11

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Franco Zanotti - Il Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2019.

Il Sindaco illustra il Piano finanziario e le tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (T.A.R.I.) anno 2019.

Consigliere Simoni Davide. Il comune di Barghe da quest'anno applica la tariffa puntuale, sarà interessante comprendere i vantaggi per i cittadini. Se i cittadini adotteranno un comportamento virtuoso, si avranno dei benefici economici.

Sindaco. Il direttore di Secoval, quando siamo andati all'ultima riunione della gestione associata, ci ha comunicato che erano pronti per partire con la tariffa puntuale, avevano solo bisogno di un comune campione con cui iniziare e ha dato la disponibilità il comune di Barghe.

Consigliere Venturini Graziano. Abbiamo fatto come giunta una valutazione di massima per decidere se partire sperimentalmente anche noi con la tariffa puntuale, ma poi abbiamo convenuto di rafforzarci con la raccolta porta a porta tradizionale, in attesa di dati utili dalla sperimentazione della tariffa puntuale in modo da scegliere conoscendo le condizioni precise del servizio e i riscontri effettivi di tale scelta su un comune come quello di Barghe simile al nostro. E' presumibile che se i cittadini producono meno rifiuti si effettuerebbero meno ritiri e conseguentemente la tariffa dovrebbe scendere. Importante è che non si verificano un incremento degli episodi di abbandono di sacchetti sul territorio.

Sindaco. Per il momento gli ultimi episodi si sono verificati sulla strada comunale al confine con il comune di Casto e ai bordi della strada provinciale di collegamento con Lumezzane.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA E RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 8 del 21.02.2018 di approvazione del piano finanziario e tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (T.A.R.I.) – Anno 2018;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Visto il Decreto Ministero dell'interno Decreto ministeriale 7 dicembre 2018 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 17 dicembre 2018, n. 292 Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019.

Vista la legge di stabilità per il 2019, L. 30 dicembre 2018, n. 145 - S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 2018, - recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".

ATTESO che:

- l'art. 1, comma 683 della legge n. 147 del 2013 dispone che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".
- in caso di ritardi da parte del concessionario/affidatario del servizio di gestione dei rifiuti il Comune non può comunque approvare autonomamente il piano finanziario predisposto dal proprio gestore, dovendo, in base a quanto precisato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna, parere 8 maggio 2014, n. 125, chiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi intestati alla Regione.
- il termine ultimo per l'approvazione delle aliquote non è ancorato al termine di approvazione del proprio bilancio comunale ma alla data ultima prevista in generale per l'approvazione del bilancio comunale;
- In ordine alla possibilità di approvare le variazioni di aliquote oltre la data di approvazione del proprio bilancio si veda la Risoluzione 2 maggio 2011, n. 1/DF e la risoluzione 21 novembre 2013 della VI Commissione permanente finanze ove si precisa che, ad avviso del Ministero dell'Interno, le variazioni alle aliquote e ai regolamenti possono essere recepite attraverso successive variazioni del bilancio comunale, senza che sia indispensabile l'integrale approvazione del nuovo bilancio.

Va precisato che le tariffe Tari possono essere variate entro il 30 luglio 2019, in sede di verifica degli equilibri, per quanto previsto dall'art. 193 del Tuel, con l'ulteriore precisazione che tale termine non può essere utilizzato per le tariffe Tari corrispettivo, in quanto queste sono slegate dagli equilibri di bilancio.

L'art. 1, comma 683, L. n. 147 del 2013, prevede che il Consiglio comunale approva le tariffe TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il Consiglio comunale è chiamato ad approvare entro tale data il piano economico finanziario e le correlate tariffe TARI, nel più generale contesto della manovra di bilancio, rispetto alla quale tali adempimenti sono propedeutici.

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti.

VISTO il regolamento comunale dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 29/04/2014, e modificato con successive deliberazioni n. 13 del

07/05/2015, n. 4 del 14.04.2016 e n.3 del 21/02/2018, nel quale viene disciplinata, tra l'altro, la tassa rifiuti.

RILEVATO CHE il comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1, comma 27, della legge 208/2015). Le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere elaborate in conformità al piano finanziario redatto dal soggetto gestore ed approvato dal consiglio comunale. Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (art. 15 del Dlgs. 36/2003), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 1, comma 654, legge 147/2013).

Tra le componenti di costo del piano finanziario relativo alla TARI vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento a Tarsu-Tia-Tares (art.7, comma 9, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015).

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 convertito nella legge 31/2008.

Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (art. 1, comma 655, legge 147/2013)

La TARI (tassa rifiuti), destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, posta a carico dell'occupante, è stata introdotta nell'ordinamento tributario locale, quale componente della IUC, dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, che ne detta la disciplina all'art. 1, dal comma 641 al comma 668.

Il comma 650, dell'art. 1, precisa che la TARI è corrisposta in base a Tariffa, commisurata ad anno solare, e il successivo comma 651 dispone che il Comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Questa commisurazione, conosciuta più comunemente come "metodo normalizzato", detta le regole ed i criteri di determinazione della Tariffa e, nel suo Allegato 1, individua i costi da coprirsi ed i coefficienti di attribuzione, sia per la quota fissa che per quella variabile, alle utenze domestiche e non domestiche.

Poiché il "metodo normalizzato", nella sua pratica attuazione, è risultato di difficile applicazione, il legislatore, al comma 652, dell'art. 1, L. n. 147 del 2013, ha previsto che il Comune, in alternativa ai criteri dettati dal "metodo normalizzato" e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14, Dir. n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la Tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Circa i coefficienti di produttività previsti dal "metodo normalizzato", al fine di semplificarne l'applicazione, il legislatore aveva disposto, per il biennio 2014-2015, che i Comuni potevano derogare i minimi e i massimi di alcuni coefficienti nella misura del 50%, ed escludere l'applicazione di un altro coefficiente.

In particolare l'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, L. n. 147 del 2013, per il citato biennio, aveva previsto che i Comuni, nella determinazione della Tariffa rifiuti, potevano derogare i minimi e massimi del coefficiente potenziale di produzione per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile alle utenze non domestiche e per l'attribuzione della parte variabile alle utenze domestiche ed, inoltre, di non applicare il coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche.

Su quest'ultima disposizione è intervenuta la legge di Stabilità 2016, che, con l'art. 1, comma 27, ha semplicemente prorogato di un ulteriore biennio, 2016-2017, la citata disposizione.

Lo stesso comma 27, ha altresì differito al 2018, l'obbligo per i Comuni, disciplinato dal comma 653, dell'art. 1, L. n. 147 del 2013, prima previsto a decorrere dal 2016, di avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi da coprire con la TARI.

L'imposta municipale secondaria avrebbe dovuto sostituire tutti i "tributi" minori (Tassa per l'occupazione di suolo pubblico, Canone per l'occupazione di suolo pubblico, Imposta comunale sulla pubblicità, canone per le iniziative pubblicitarie e diritti sulle pubbliche affissioni), accorpandoli all'interno di un nuovo prelievo sul presupposto dell'occupazione di suolo pubblico.

La legge di Stabilità 2016, all'art. 1, comma 25, ha abrogato l'art. 11, D.Lgs. n. 23 del 2011, e, quindi, ha soppresso l'imposta municipale secondaria, con la conseguente applicazione, senza soluzione di continuità, dei tributi locali minori.

PRECISATO che:

- l'Ifel, l'istituto di finanza degli enti locali dell'Anci, con la nota 15 marzo 2016 ha evidenziato che i comuni devono colmare un vuoto normativo e istituire un'apposita tariffa Tari per i bed & breakfast, poiché questa attività non può essere parificata né agli alberghi né alle civili abitazioni. I b&b, infatti, non possono essere parificati agli alberghi per il pagamento della tassa rifiuti, perché la potenzialità di produzione dei rifiuti è minore. Allo stesso modo non è possibile applicarle la tariffa prevista per le utenze domestiche perché la produzione di rifiuti è senz'altro superiore.;
- non può una delibera del consiglio comunale stabilire, ai fini della TARI, delle tariffe che fissano per gli alberghi degli importi superiori a quelle previste per le abitazioni, in mancanza di adeguata istruttoria e di motivazione; è pertanto da considerarsi illegittima tale delibera e deve essere annullata. Questo è quanto stabilito dal Tar Puglia, con la Sent. n. 426, del 3 marzo 2016. T.A.R. Puglia, Lecce, 3 marzo 2016, n. 426
- Cass. civ. Sez. V, 09-11-2016, n. 22756 L'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 indica come causa di esclusione dell'obbligo del tributo le condizioni di obiettiva impossibilità di utilizzo dell'immobile che non possono identificarsi nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà od alle esigenze del tutto soggettive dell'utente e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area.
- Commiss. Trib. Prov. Basilicata Potenza Sez. II, 12-10-2016 . E' illegittima per difetto di ragionevolezza e proporzionalità la delibera comunale di approvazione delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che equipari attività con differenti capacità produttive di rifiuti.
- Cass. civ. Sez. V, 24-06-2016, n. 13120 (rv. 640150) In tema di tassa per il deposito in discarica e, all'esito delle modifiche della l. n. 221 del 2015, in impianti d'incenerimento (cd. "ecotassa"), tutto ciò che è conferito in discarica si presume rifiuto sottoposto al tributo previsto dall'art. 3, commi 24 e 53 della l. n. 549 del 1995, sicché grava sulla parte che invoca una diversa natura dei materiali conferiti (nella specie, la frazione organica stabilizzata - FOS - e i sovvalli) al fine di ottenere l'esenzione o l'imposizione agevolata - quest'ultima prevista, "per gli scarti ed i sovvalli di impianto di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili", nella misura pari al 20 per cento dell'ammontare fissato in via ordinaria - l'onere di provare la effettiva natura degli stessi. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Campania, 07/11/2011)

ATTESO che l'art. 36, L. n. 221 del 2015 (ex Collegato ambientale), al fine di favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti, dà la possibilità ai Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI) in caso di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti.

Secondo l'art. 36, L. n. 221 del 2015, le riduzioni tariffarie dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti.

La previsione appare in linea con la "Relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, aggiornata al 31 dicembre 2014" (Doc. CCXXIV, n. 1) e presentata dal Ministro dell'Ambiente, Galletti, nella quale si ricordava che la Corte dei conti europea ha invitato

gli Stati membri a "introdurre strumenti economici nella gestione dei rifiuti per promuovere la prevenzione e il riciclo, in particolare attraverso una tassa sullo smaltimento dei rifiuti, regimi 'paghi quanto butti' e altri incentivi nelle tariffe pagate dalle utenze domestiche" (Corte dei Conti europea, Relazione n. 20/2012).

La norma aggiunge la nuova lettera e-bis) all'art. 1, comma 659, L. 27 dicembre 2013, n. 147, cioè della Legge di stabilità 2014 -cui originariamente era "Collegato" il provvedimento - che ha disciplinato l'applicazione della TARI, la nuova tassa sui rifiuti - TARI, individuandone il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, sulla scorta di quanto già previsto per lo più dalla normativa in materia di Tares (che, contestualmente è stata abrogata).

Il successivo D.L. n. 16 del 2014 (finanza locale) ha autorizzato i comuni a introdurre riduzioni della TARI per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo e ha reso meno stringenti i criteri di determinazione della tariffa.

Sotto tale profilo, la disciplina della TARI ha confermato le riduzioni tipiche già previste in materia di Tares. Nello specifico quindi, in base al citato comma 659 -comma modificato dall'ex Collegato Ambientale- il Comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni, come ad esempio nel caso di:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso limitato;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.

Il Comune può anche deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle citate (comma 660), prevedendone la copertura finanziaria con apposite autorizzazioni di spesa fondate su risorse derivanti dalla fiscalità generale dello stesso Comune.

ATTESO che l'art. 37, L. n. 221 del 2015, le cui disposizioni mirano a incentivare il compostaggio aerobico, specificato adesso quale "compostaggio individuale" e "compostaggio di comunità" introduce due nuovi commi in due norme del TUA (ossia, gli artt. 208 e 214, D.Lgs. n. 152 del 2006), prevedendo, rispettivamente:

- una riduzione della tassa sui rifiuti urbani (TARI) per le utenze domestiche (con riferimento ai rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino) e non domestiche (residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche) che realizzano il compostaggio aerobico individuale (nuovo comma 19-bis dell'art. 208);
- L'art. 38, modificando l'art. 180, D.Lgs. n. 152 del 2006, prevede l'incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, offrendo ai comuni la possibilità di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI). Viene prevista anche l'emanazione di un decreto interministeriale volto a stabilire i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.

VISTA la circolare n. 5 del MEF recante ad oggetto: "UFFICIO Il Circolare concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali (Legge 28 dicembre 2015, n. 208)."

RICORDATO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

ATTESO che, in caso di gestione consortile dei rifiuti, l'esigenza di affidare la redazione del piano al gestore del servizio discende dal fatto che questi è il soggetto maggiormente a conoscenza dei dati economici e tecnici necessari alla sua compilazione; nondimeno, dette informazioni -destinate a confluire nella determinazione della tariffa- oltre ad essere in parte già note all'amministrazione comunale, diretta beneficiaria del servizio, sono da questa ulteriormente verificabili proprio attraverso l'interlocuzione diretta con il soggetto che per suo conto gestisce il servizio. In questo scambio informativo aperto, non connotato da rigide ripartizioni di competenze, è ragionevole ritenere che la disciplina sui contenuti descrittivi del piano finanziario vada intesa in modo non formalistico ma funzionale all'obiettivo sostanziale di una informazione effettiva che dia conto dell'esattezza e della completezza dei dati necessari alla determinazione del riparto dei costi e alla quantificazione della tariffa comunale.

T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 20 gennaio 2016, n. 78

VISTE le risultanze dei fabbisogni standard (art. 1, comma 27, della legge 208/2015), come da allegato prospetto.

VISTO l'allegato Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2019 di € 133.904,00 così ripartiti:

COSTI FISSI € 51.182,00

COSTI VARIABILI € 82.722,00

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività.

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2019, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

RITENUTO di provvedere in merito;

La disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) prevede che le tariffe dei tributi devono essere determinate sulla scorta dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di garantire la **copertura integrale dei costi del servizio** (articolo 1, comma 654, L. 147/2013 e articolo 14, comma 11, Dl 201/2011). Il piano finanziario deve contenere l'individuazione di *tutti gli oneri imputabili al servizio*, siano essi *costi di esercizio* (costi di gestione, costi comuni, costi amministrativi di riscossione e del contenzioso) o costi di investimento (costo d'uso del capitale). Oneri che devono essere determinati secondo i criteri dettati dal Dpr 158/1999, relativo al metodo normalizzato per il calcolo della tariffa, ove sono dettagliate tutte le componenti di costo del servizio. Il piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio (articolo 1, comma 683, L. 147/2013 e articolo 14, comma 23, Dl 201/2011), mentre la sua *approvazione è rimessa dalla legge al 'Consiglio comunale o altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia'*.

Il comma 683 chiarisce che l'organo competente, è il Consiglio comunale (titolare altresì della competenza in materia di tariffe del tributo). Ad ogni buon conto, la disciplina "non individua un riparto di competenze rigido e potenzialmente idoneo, in caso di inosservanza, a determinare

l'illegitimità per motivi formali" dell'approvazione consiliare del piano finanziario (Tar Sardegna, con la sentenza n. 816 del 15 ottobre 2014.).

Il piano, così come redatto dal gestore, deve necessariamente essere integrato anche con le voci di costo, inerenti al servizio, anche se non note al gestore in quanto compaiono nel bilancio comunale (si pensi ai costi amministrativi del tributo o ad altri costi indiretti), che debbono comparire nel piano finanziario, in quanto espressamente previsti dal Dpr 158/1999, anche se sostenuti direttamente dal Comune (Corte conti Emilia-Romagna, sez. reg. controllo, deliberazione n. 125 dell'8 maggio 2014).

La legge pone il costo del servizio come limite massimo ai proventi della tassa.

Per scongiurare che, nonostante le previsioni del piano finanziario abbia a prodursi un risultato negativo a consuntivo, (il che può verificarsi sia per il gettito del tributo inferiore al previsto, sia perché i costi si sono rivelati superiori a quanto indicato nel piano finanziario), i Comuni possono modificare aliquote e tariffe dei tributi di propria competenza con effetto retroattivo dal 1° gennaio dell'anno, derogando al comma 169 della legge 296/2006, possibilità introdotta già nel 2013 (articolo 193 del D.lgs 267/2000, modificato dall'articolo 1, comma 444, legge 228/2012). Tale facoltà, tuttavia, è esercitabile solo entro il termine per l'approvazione della deliberazione di salvaguardia degli equilibri (con l'anno in corso 31 luglio) e a condizione che sia riscontrato un disequilibrio di bilancio.

L'eccedenza di gettito rilevata a competenza deve destinarsi ad abbattimento del tributo dovuto per l'anno successivo (Corte dei conti (Campania, delibera 218/2013) e ministero delle Finanze (Circolare n. 95/1994;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; n. 3 TARI.

ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d),

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, per alzata di mano, da numero 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 639 della legge n. 147/2013 e della cornice normativa in premessa tratteggiata e che qui s'intende richiamata, il **Piano Tariffario e Finanziario** relativo al costo del servizio di igiene urbana e alle tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, Piano allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di quantificare in € 133.094,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, come da allegato piano finanziario dei costi del servizio di igiene urbana, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).
4. Copia della suesesa deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e vale quale comunicazione al destinatario e piena conoscenza del provvedimento da parte del contro interessato o del soggetto indicato nel provvedimento medesimo anche ai fini della decorrenza del termine di 60 (sessanta) giorni (dies a quo) per la proposizione di un eventuale ricorso giurisdizionale per annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere di cui all'art. 29 e 41 comma 2 del 2010 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e/o del termine decadenziale di 120 giorni per la proposizione di ricorso avanti al Presidente della Repubblica. (Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 2016, n. 3825 ;Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2016, n. 3319 ;Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2016, n. 3026 ;Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2016, n. 2965 ;Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1817 ;Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459 ;Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 675; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 674 ;Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 376.

Dopodiché, con separata votazione, stante l'urgenza di adottare i conseguenti atti rinvenienti dal presente provvedimento per consentire l'elaborazione del relativo ruolo di pagamento, con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno su n. 11 consiglieri presenti e votanti, la presente delibera viene dichiarata **immediatamente eseguibile** a' sensi dell'art. 134 comma 4 del tuel enti locali D.Lgs. N. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Franco Zanotti

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

Il Segretario Comunale
dott. Lorenzi Alberto

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

Analisi Economica

COSTI DEL SERVIZIO IGIENE URBANA

COMUNE DI BIONE 2019

	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI	DEFINIZIONI COSTI (D.P.R. 158/1999)	
			COSTI FISSI	COSTI VARIABILI
RACCOLTA RIFIUTO FORSU		€ 13.447		CRD
RACCOLTA TESSILI SANITARI		€ 2.482		CRT
RACCOLTA RIFIUTO INDIFFERENZIATO		€ 11.678		CRT
RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI(CARTA E CARTONE,PLASTICA E LATTINE E VETRO)		€ 25.400		CRD
MESSA A DISPOSIZIONE DOTAZIONI PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA	€ 7.913		AMM	
TRASPORTO RIFIUTI DA RACCOLTA TERRITORIALE E DA PIATTAFORMA ECOLOGICHE A CENTRI DI RACCOLTA PULIZIA CON SPAZZATRICE MECCANICA E PULIZIA MANUALE E PULIZIA MERCATI	€ 1.407		CSL	
GESTIONE PIATTAFORMA ISOLA ECOLOGICA	€ 9.756		AC	
GESTIONE RIFIUTI ABBANDONATI		€ 4.187		CRT
RACCOLTA PILE E FARMACI		€ 1.159		CRD
FORMAZIONE,INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	€ 1.174		CGG	
GESTIONE CONTACT CENTER E SEGNALAZIONI,FORMULARI, MUD E ORSO	€ 1.357		CGG	
APPARECCHIATURE DI RILEVAMENTO DEGLI AUTOMEZZI E DEI CONFERIMENTI	€ 1.708		AMM	
INFORMATIZZAZIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELL' INTERO SERVIZIO	€ 2.104		AMM	
COSTI PER LA GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO	€ 1.845		CGG	
SMALTIMENTO RIFIUTO INDIFFERENZIATO		€ 10.810		CTS
TRATTAMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI		€ 19.186		CTR
SMALTIMENTO TERRE DERIVANTI DA SPAZZAMENTO STRADALE		€ 1.233		CTR
RICAVI VENDITA CARTA E CARTONE		-€ 3.783		-CTR
RICAVI VENDITA IMBALLAGGI E LATTINE		-€ 9.197		-CTR
RICAVI VENDITA IMBALLAGGI IN VETRO		-€ 50		-CTR
RICAVI VENDITA METALLI		-€ 1.864		-CTR

TOTALE € 27.263 € 82.722

GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI	€ 8.993		CARC	
FONDO RISCHI SU CREDITI	€ 84		CGG	
SERVIZI VARI COMUNICAZIONI SAE VS	€ 3.834		AC	
MUTUO ISOLA ECOLOGICA - QUOTA INTERESSI	€ 4.740		ACC	
COSTO PERSONALE OPERATIVO E AMMINISTRATIVO AL NETTO				
IRAP	€ 5.098		CCD	
RIMBORSO MINISTERIALE SCUOLE	-€ 329		CCD	
SGRAVI	€ 500		CCD	
RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI (QUOTA PARTE COSTO AUTOMEZZI COM.LI)	€ 1.000		CGG	

TOTALE € 23.920 € -

	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI
TOTALE GENERALE	€ 51.182	€ 82.722
TOTALE COMPLESSIVO	€ 133.904	

% IN TARIFFA 100%	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI
TOTALE GENERALE	€ 51.182	€ 82.722
	38%	62%
TOTALE COMPLESSIVO	€ 133.904	

SUDDIVISIONE DOMESTICHE NON DOMESTICHE	DOMESTICHE	NON DOMESTICHE
	50,0%	50,0%
TOTALE COMPLESSIVO	€ 66.952	€ 66.952
	100%	

Analisi Economica

CGIND	Costi di gestione del ciclo dei servizi sul RSU indifferenziati	Fissi	Variabili	Totali
CSL	Spazzamento/Lavaggio	1.407 €	-	1.407 €
CRT	Raccolta e trasporto	-	18.347 €	18.347 €
CTS	Trattamento e smaltimento	-	10.810 €	10.810 €
AC	Altri costi	13.590 €	-	13.590 €

CGD	Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata			
CRD	Raccolta differenziata per materiale	-	48.040 €	48.040 €
CTR	Trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale)	-	5.525 €	5.525 €

CC	Costi comuni, imputabili alle attività sui RSU			
CARC	Amministrativi di riscossione e contenzioso	8.993 €	-	8.993 €
CGG	Generali di gestione	5.460 €	-	5.460 €
CCD	Costi comuni diversi	5.269 €	-	5.269 €

CK	Costi d'impiego del capitale			
Amm	Ammortamenti	11.724 €	-	11.724 €
Acc	Accantonamenti	4.740 €	-	4.740 €
R	Remunerazione del capitale	-	-	-

%				
COPERTURA SCELTA DAL COMUNE	100%			
SUDDIVISIONE DEI COSTI IN BASE ALLA COPERTURA		51.182 €	82.722 €	133.904 €

Analisi Economica

Tipo Attività	Cod.	n.attività	m ² totali	m ² equivalenti	Kc	Sup * kc	Qapf*Kc
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	6	1.458	729	0,51	372	0,26
Campeggi, distributori carburanti	2	-	-	-	0,80	-	0,40
Stabilimenti balneari	3	-	-	-	0,38	-	0,19
Esposizioni, autosaloni	4	27	10.500	10.492	0,43	4.512	0,22
Alberghi con ristorante	5	-	-	-	1,33	-	0,67
Alberghi senza ristorante	6	-	-	-	0,80	-	0,40
Case di cura e di riposo	7	-	-	-	0,95	-	0,48
Uffici, agenzie, studi professionali	8	21	5.470	5.470	1,00	5.470	0,50
Banche e istituti di credito	9	2	95	95	0,58	55	0,29
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	10	2	190	190	1,11	211	0,56
Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	11	1	95	95	1,52	144	0,76
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	12	6	655	655	0,88	576	0,44
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	13	2	383	383	1,04	398	0,52
Attività industriali con capannoni di produzione	14	23	33.500	33.453	0,91	30.442	0,46
Attività artigianali di produzione beni specifici	15	14	2.495	2.495	0,91	2.270	0,46
Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie	16	4	955	955	4,84	4.622	2,43
Bar, caffè, pasticceria	17	3	250	250	3,64	910	1,83
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	18	5	403	403	1,76	709	0,89
Plurilicenze alimentari e/o miste	19	1	86	86	1,54	132	0,77
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	20	0	7	7	6,06	44	3,05
Discoteche, night club	21	-	-	-	1,64	-	0,83
TOTALI		117	56.542	55.758		50.869	

Analisi Economica

Descrizione Attività	Cod.	n. attività	m ² totali	m ² equivalenti	Kd	Kg Rifiuti Prodotti	Cu ³ kd
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	6	1.458	729	4,20	3,062	0,41482
Campeggi, distributori carburanti	2	1	100	-	6,55	-	0,64692
Stabilimenti balneari	3	-	-	-	3,11	-	0,30717
Esposizioni, autosaloni	4	27	10.500	10.492	3,55	37,248	0,35062
Alberghi con ristorante	5	-	-	-	10,93	-	1,07952
Alberghi senza ristorante	6	-	-	-	6,55	-	0,64692
Case di cura e di riposo	7	-	-	-	7,82	-	0,77236
Uffici, agenzie, studi professionali	8	21	5.470	5.470	8,21	44,909	0,81088
Banche e Istituti di credito	9	2	95	95	4,78	454	0,47211
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	10	2	190	190	9,12	1,733	0,90076
Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	11	1	95	95	12,45	1,183	1,22965
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	12	6	655	655	7,20	4,716	0,71112
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	13	2	383	383	8,51	3,259	0,84051
Attività industriali con capannoni di produzione	14	23	33.500	33.453	7,50	250,895	0,74075
Attività artigianali di produzione beni specifici	15	14	2.495	2.495	7,50	18,713	0,74075
Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie	16	4	955	955	39,67	37,885	3,91809
Bar, caffè, pasticceria	17	3	250	250	29,82	7,455	2,94523
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	18	5	403	403	14,43	5,815	1,42521
Plurilicenze alimentari e/o miste	19	1	86	86	12,59	1,083	1,24348
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	20	0	7	7	49,72	362	4,91070
Discoteche, night club	21	-	-	-	13,45	-	1,32842
TOTALI		118	56.642	55.758		418.771	

Analisi Economica

Descrizione Attività	Cod.	n. attività	Superficie Fatturabile [m2]	Sup. Media [m2]	icc	Quota Fissa [euro/m²]	kd	Quota Var. [euro/m²]	TARI 2019 [euro/m²]	Introiti [euro/a]	%
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	6	729	122	0,32	€ 0,26	2,60	€ 0,41	€ 0,67	€ 489,44	0,73%
Campeggi, distributori carburanti	2	-	-	#DIV/0!	0,80	€ 0,40	6,55	€ 0,65	€ 1,05	-	-
Stabilimenti balneari	3	-	-	#DIV/0!	0,38	€ 0,19	3,11	€ 0,31	€ 0,50	-	-
Esposizioni, autosaloni	4	27	10.492	389	0,43	€ 0,22	3,55	€ 0,35	€ 0,57	€ 5.948,63	8,88%
Alberghi con ristorante	5	-	-	#DIV/0!	1,33	€ 0,67	10,93	€ 1,08	€ 1,75	-	-
Alberghi senza ristorante	6	-	-	#DIV/0!	0,80	€ 0,40	6,55	€ 0,65	€ 1,05	-	-
Case di cura e di riposo	7	-	-	#DIV/0!	0,95	€ 0,48	7,82	€ 0,77	€ 1,25	-	-
Uffici, agenzie, studi professionali	8	21	5.470	260	1,13	€ 0,50	9,30	€ 0,81	€ 1,31	€ 7.187,34	10,74%
Banche e Istituti di credito	9	2	95	48	0,58	€ 0,29	4,78	€ 0,47	€ 0,76	€ 72,57	0,11%
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	10	2	190	95	1,11	€ 0,56	9,12	€ 0,90	€ 1,46	€ 277,24	0,41%
Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	11	1	95	95	1,52	€ 0,76	12,45	€ 1,23	€ 1,99	€ 189,46	0,28%
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	12	6	655	109	0,88	€ 0,44	7,20	€ 0,71	€ 1,15	€ 755,76	1,13%
Carrozzeria, autofficina, elettraulo	13	2	383	192	1,04	€ 0,52	8,51	€ 0,84	€ 1,36	€ 522,30	0,78%
Attività industriali con capannoni di produzione	14	23	33.453	1.454	0,91	€ 0,46	7,50	€ 0,74	€ 1,20	€ 40.094,88	59,89%
Attività artigianali di produzione beni specifici	15	14	2.495	178	1,09	€ 0,46	8,92	€ 0,74	€ 1,20	€ 2.990,39	4,47%
Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie	16	4	955	239	4,84	€ 2,43	39,67	€ 3,92	€ 6,35	€ 6.067,10	9,06%
Bar, caffè, pasticceria	17	3	250	83	3,64	€ 1,83	29,82	€ 2,95	€ 4,78	€ 1.194,11	1,78%
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	18	5	403	81	1,76	€ 0,89	14,43	€ 1,43	€ 2,31	€ 931,18	1,39%
Plurilicenze alimentari e/o miste	19	1	86	86	1,54	€ 0,77	12,59	€ 1,24	€ 2,02	€ 173,57	0,26%
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	20	0	7	26	6,06	€ 3,05	49,72	€ 4,91	€ 7,96	€ 57,94	0,09%
Discoteche, night club	21	-	-	#DIV/0!	1,64	€ 0,83	13,45	€ 1,33	€ 2,15	-	-
TOTALI		117	55.758							€ 66.951,93	100%

Analisi Economica

Descrizione Attività	Cod.	TARI 2018 [euro/m²]	TARI 2019 [euro/m²]	Differenza %	TARI 2018 Media [euro/a]	TARI 2019 Media [euro/a]	Differenza [euro/a]
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	€ 0,75	€ 0,67	-11,0%	91,63	81,57	- 10,06
Campeggi, distributori carburanti	2	€ 1,18	€ 1,05	-11,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stabilimenti balneari	3	€ 0,56	€ 0,50	-11,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Esposizioni, autosaloni	4	€ 0,64	€ 0,57	-11,0%	247,48	220,32	- 27,16
Alberghi con ristorante	5	€ 1,96	€ 1,75	-11,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Alberghi senza ristorante	6	€ 1,18	€ 1,05	-11,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Case di cura e di riposo	7	€ 1,40	€ 1,25	-11,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Uffici, agenzie, studi professionali	8	€ 1,48	€ 1,31	-11,0%	384,48	342,25	- 42,22
Banche e Istituti di credito	9	€ 0,86	€ 0,76	-11,0%	40,76	36,28	- 4,47
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	10	€ 1,64	€ 1,46	-11,0%	155,72	138,62	- 17,10
Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	11	€ 2,24	€ 1,99	-11,0%	212,84	189,46	- 23,38
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	12	€ 1,30	€ 1,15	-11,0%	141,51	125,96	- 15,55
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	13	€ 1,53	€ 1,36	-11,0%	293,38	261,15	- 32,23
Attività industriali con capannoni di produzione	14	€ 1,35	€ 1,20	-11,0%	1.958,23	1.743,26	- 214,98
Attività artigianali di produzione beni specifici	15	€ 1,35	€ 1,20	-11,0%	239,94	213,60	- 26,34
Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie	16	€ 7,14	€ 6,35	-11,0%	1.703,93	1.516,78	- 187,16
Bar, caffè, pasticceria	17	€ 5,37	€ 4,78	-11,0%	447,15	398,04	- 49,12
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	18	€ 2,60	€ 2,31	-11,0%	209,22	186,24	- 22,98
Plurilicenze alimentari e/o miste	19	€ 2,27	€ 2,02	-11,0%	194,99	173,57	- 21,42
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	20	€ 8,94	€ 7,96	-11,0%	232,48	206,94	- 25,53
Discoteche, night club	21	€ 2,42	€ 2,15	-11,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi Economica

Numero Componenti	Ruoli (nr)	Ruoli Equivalenti	Superfici (mq)	Sup. Fatturabile	Sup. Media	Ita	kb	Sup ⁴ ka	N(n) ⁴ kb	Quota Fissa [euro/m ²]	Quota Var. [euro/nucleo]	TARI 2019 [euro/a]	%
1	195	190,2	28.834	28.216	148	0,84	1,00	23.701	190	€ 0,20	€ 33,76	€ 12.163,75	18%
2	237	231,4	35.576	34.774	150	0,98	1,80	34.078	417	€ 0,24	€ 60,77	€ 22.318,87	33%
3	120	117,6	19.884	19.514	166	1,08	2,05	21.075	241	€ 0,26	€ 69,21	€ 13.245,35	20%
4	108	106,9	18.558	18.358	172	1,16	2,60	21.295	278	€ 0,28	€ 87,78	€ 14.543,01	22%
5	24	23,7	3.351	3.308	140	1,24	2,90	4.102	69	€ 0,30	€ 97,91	€ 3.314,29	5%
>5	9	9,0	1.059	1.059	118	1,30	3,40	1.377	31	€ 0,31	€ 114,79	€ 1.366,66	2%
TOTALE	693	679	107.262	105.228				105.628	1.225			€ 66.951,93	100%

2019		2018		Diff QF	Diff QV
QF	QV	QF	QV		
€ 0,20	€ 33,76	€ 0,23	€ 33,58	-10,78%	0,55%
€ 0,24	€ 60,77	€ 0,27	€ 60,44	-10,78%	0,55%
€ 0,26	€ 69,21	€ 0,29	€ 68,84	-10,78%	0,55%
€ 0,28	€ 87,78	€ 0,31	€ 87,30	-10,78%	0,55%
€ 0,30	€ 97,91	€ 0,34	€ 97,38	-10,78%	0,55%
€ 0,31	€ 114,79	€ 0,35	€ 114,17	-10,78%	0,55%

Analisi Economica

Sup. (mq)	TARI 2019 [euro/a] Confronto % - Le tariffe calcolate non includono Tributo Provinciale																	
	1. Comp.			2. Comp.			3. Comp.			4. Comp.			5. Comp.			>5. Comp.		
	2018	2019	%	2018	2019	%	2018	2019	%	2018	2019	%	2018	2019	%	2018	2019	%
50	44,98	43,94	-2%	73,75	72,64	-2%	83,50	82,29	-1%	103,05	101,83	-1%	114,21	112,93	-1%	131,82	130,54	-1%
55	46,12	44,96	-3%	75,08	73,83	-2%	84,97	83,60	-2%	104,63	103,24	-1%	115,90	114,43	-1%	133,58	132,11	-1%
60	47,26	45,97	-3%	76,41	75,02	-2%	86,43	84,91	-2%	106,20	104,64	-1%	117,58	115,94	-1%	135,35	133,69	-1%
65	48,40	46,99	-3%	77,74	76,20	-2%	87,90	86,22	-2%	107,78	106,05	-2%	119,26	117,44	-2%	137,11	135,26	-1%
70	49,55	48,01	-3%	79,07	77,39	-2%	89,36	87,53	-2%	109,35	107,45	-2%	120,95	118,94	-2%	138,88	136,84	-1%
75	50,69	49,03	-3%	80,40	78,58	-2%	90,83	88,84	-2%	110,93	108,86	-2%	122,63	120,44	-2%	140,64	138,41	-2%
80	51,83	50,04	-4%	81,73	79,77	-2%	92,30	90,14	-2%	112,50	110,26	-2%	124,31	121,94	-2%	142,41	139,99	-2%
85	52,97	51,06	-4%	83,06	80,95	-3%	93,76	91,45	-3%	114,08	111,67	-2%	126,00	123,45	-2%	144,17	141,56	-2%
90	54,11	52,08	-4%	84,39	82,14	-3%	95,23	92,76	-3%	115,65	113,07	-2%	127,68	124,95	-2%	145,94	143,14	-2%
95	55,25	53,10	-4%	85,72	83,33	-3%	96,70	94,07	-3%	117,23	114,48	-2%	129,37	126,45	-2%	147,70	144,71	-2%
100	56,39	54,11	-4%	87,05	84,51	-3%	98,16	95,38	-3%	118,80	115,89	-3%	131,05	127,95	-2%	149,47	146,29	-2%
105	57,53	55,13	-4%	88,38	85,70	-3%	99,63	96,69	-3%	120,38	117,29	-3%	132,73	129,45	-3%	151,23	147,86	-2%
110	58,67	56,15	-4%	89,71	86,89	-3%	101,10	97,99	-3%	121,95	118,70	-3%	134,42	130,96	-3%	153,00	149,44	-2%
115	59,81	57,17	-5%	91,04	88,08	-3%	102,56	99,30	-3%	123,53	120,10	-3%	136,10	132,46	-3%	154,76	151,01	-2%
120	60,95	58,18	-5%	92,38	89,26	-3%	104,03	100,61	-3%	125,10	121,51	-3%	137,78	133,96	-3%	156,53	152,59	-3%
125	62,09	59,20	-5%	93,71	90,45	-4%	105,49	101,92	-4%	126,68	122,91	-3%	139,47	135,46	-3%	158,29	154,16	-3%
130	63,23	60,22	-5%	95,04	91,64	-4%	106,96	103,23	-4%	128,25	124,32	-3%	141,15	136,96	-3%	160,06	155,74	-3%
135	64,37	61,24	-5%	96,37	92,82	-4%	108,43	104,54	-4%	129,83	125,72	-3%	142,83	138,47	-3%	161,82	157,31	-3%
140	65,51	62,25	-5%	97,70	94,01	-4%	109,89	105,84	-4%	131,40	127,13	-3%	144,52	139,97	-3%	163,59	158,89	-3%
145	66,65	63,27	-5%	99,03	95,20	-4%	111,36	107,15	-4%	132,98	128,53	-3%	146,20	141,47	-3%	165,35	160,46	-3%
150	67,79	64,29	-5%	100,36	96,39	-4%	112,83	108,46	-4%	134,55	129,94	-4%	147,89	142,97	-3%	167,12	162,03	-3%
155	68,93	65,31	-6%	101,69	97,57	-4%	114,29	109,77	-4%	136,13	131,34	-4%	149,57	144,48	-4%	168,88	163,61	-3%
160	70,07	66,32	-6%	103,02	98,76	-4%	115,76	111,08	-4%	137,70	132,75	-4%	151,25	145,98	-4%	170,65	165,18	-3%
165	71,22	67,34	-6%	104,35	99,95	-4%	117,23	112,39	-4%	139,28	134,15	-4%	152,94	147,48	-4%	172,41	166,76	-3%
170	72,36	68,36	-6%	105,68	101,13	-4%	118,69	113,69	-4%	140,85	135,56	-4%	154,62	148,98	-4%	174,18	168,33	-3%
175	73,50	69,38	-6%	107,01	102,32	-5%	120,16	115,00	-4%	142,43	136,96	-4%	156,30	150,48	-4%	175,94	169,91	-4%
180	74,64	70,39	-6%	108,34	103,51	-5%	121,62	116,31	-5%	144,00	138,37	-4%	157,99	151,99	-4%	177,71	171,48	-4%
185	75,78	71,41	-6%	109,67	104,70	-5%	123,09	117,62	-5%	145,58	139,77	-4%	159,67	153,49	-4%	179,47	173,05	-4%
190	76,92	72,43	-6%	111,00	105,88	-5%	124,56	118,93	-5%	147,15	141,18	-4%	161,35	154,99	-4%	181,24	174,63	-4%
195	78,06	73,45	-6%	112,33	107,07	-5%	126,02	120,24	-5%	148,73	142,58	-4%	163,04	156,49	-4%	183,00	176,21	-4%
200	79,20	74,46	-6%	113,66	108,26	-5%	127,49	121,54	-5%	150,30	143,99	-4%	164,72	157,99	-4%	184,77	177,78	-4%

Analisi Economica

Descrizione Attività	Quota Fissa [euro/m2]	Quota Var. [euro/m2]
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,26	€ 0,41
Campeggi, distributori carburanti	€ 0,40	€ 0,65
Stabilimenti balneari	€ 0,19	€ 0,31
Esposizioni, autosaloni	€ 0,22	€ 0,35
Alberghi con ristorante	€ 0,67	€ 1,08
Alberghi senza ristorante	€ 0,40	€ 0,65
Case di cura e di riposo	€ 0,48	€ 0,77
Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,50	€ 0,81
Banche e istituti di credito	€ 0,29	€ 0,47
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,56	€ 0,90
Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	€ 0,76	€ 1,23
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 0,44	€ 0,71
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,52	€ 0,84
Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,46	€ 0,74
Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,46	€ 0,74
Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie	€ 2,43	€ 3,92
Bar, caffè, pasticceria	€ 1,83	€ 2,95
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,89	€ 1,43
Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,77	€ 1,24
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 3,05	€ 4,91
Discoteche, night club	€ 0,83	€ 1,33

Numero Componenti	Quota Fissa [euro/m2]	Quota Var. [euro/nucleo]
1	€ 0,20	€ 33,76
2	€ 0,24	€ 60,77
3	€ 0,26	€ 69,21
4	€ 0,28	€ 87,78
5	€ 0,30	€ 97,91
>5	€ 0,31	€ 114,79